

N. 2701

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SEMENZATO, MANCONI e PIERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1997

Introduzione del reato di tortura nel codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - «*The torturer has become - like the pirate and the slave trader before him - hostis humani generis, an enemy of all mankind*» (Il torturatore è diventato - come il pirata ed il mercante di schiavi prima di lui - *hostis humani generis*, un nemico di tutta l'umanità).

Così si sono espressi i giudici della Corte di appello di New York nella storica sentenza del 30 giugno 1980 sul caso Filartiga (un cittadino del Paraguay torturato ed ucciso da un ispettore di polizia paraguayano), che ha riconosciuto che la tortura è divenuta un crimine di diritto internazionale.

La comunità internazionale ha messo al bando la tortura, assieme alle punizioni ed ai trattamenti penali crudeli, inumani o degradanti (articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ed articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966).

Tale bando è stato rafforzato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha adottato il 9 dicembre del 1975 una Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In questo modo si è formata una norma del diritto internazionale generale che vieta la tortura come crimine contro l'umanità. Il riconoscimento di questo principio ha dato luogo alla Convenzione dell'ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984.

L'Italia ha ratificato la Convenzione, ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498. Questa Convenzione statuisce all'articolo 2 che «ogni Stato parte adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi» ed all'articolo 4 che «ogni

Stato parte vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale» (paragrafo 1) e che «ogni Stato parte rende tali trasgressioni passibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità» (paragrafo 2).

Lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione senza adottare nessuna specifica misura, nè legislativa, nè amministrativa, nè giudiziaria, salvo fissare, con la legge di ratifica, delle norme procedurali per stabilire la sua competenza nel caso di delitti commessi all'estero, sulla scia di quanto previsto dalla Convenzione stessa.

Sul piano formale esiste un obbligo internazionale dell'Italia di dare piena attuazione alla Convenzione che essa stessa ha ratificato, nonché un obbligo costituzionale di fare in modo che la legge n. 498 del 1988 possa dispiegare tutti i suoi effetti, dal momento che la repressione della tortura rientra nelle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma, in base all'articolo 10 della Costituzione.

Per ben due volte, nei rapporti sull'Italia stilati nel 1992 e nel 1995, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha raccomandato al nostro Paese di includere nel codice penale il reato specifico di «tortura».

Purtroppo, il legislatore non ha ancora provveduto, dopo quasi dieci anni dall'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione, ad introdurre nell'ordinamento italiano il reato di «tortura», con la conseguenza che i vari fatti che rientrano nel concetto di tortura, così come specificato all'articolo 1 della Convenzione, sono punibili solo in quanto previsti come reato dalle norme penali comuni dell'ordinamento in-

terno. Tuttavia la mancata previsione legislativa di uno specifico reato di «tortura» comporta l'impossibilità di punire taluni fatti che pure l'Italia avrebbe l'obbligo internazionale di reprimere. Il caso tipico è quello delle torture che abbiano causato lesioni personali guarite nei venti giorni, per le quali non sia stata presentata querela di parte, di cui all'articolo 582 del codice penale.

Una grave limitazione all'applicabilità dell'articolo 582 alla fattispecie della tortura, infatti, è costituita dalla non procedibilità d'ufficio nei confronti di chi causi ad un'altra persona lesioni guaribili in venti giorni al massimo. Ed è abbastanza verosimile che persone sottoposte a «tortura» non siano in grado di sporgere querela, per timore di rappresaglia o perchè si trovano in uno stato di profonda prostrazione psicologica.

Nè sarebbe lecito ritenere di scarsa offensività, sì da escluderli dalla repressione penale, i fatti di tortura idonei a causare lesioni personali non superiori a venti giorni. L'affinamento delle tecniche di tortura, infatti, rende possibile anche infliggere sofferenze gravissime senza lasciare tracce visibili sul corpo della vittima.

Applicare degli elettrodi agli organi genitali di una persona e sottoporla a ripetute scariche elettriche, non v'è dubbio che costituisca un atto di tortura. Non è scontato, però, che tale azione comporti lesioni superiori a venti giorni. In siffatta ipotesi, ed in assenza di querela, il fatto non costituirebbe reato secondo l'ordinamento penale italiano, sebbene l'Italia sia soggetta ad un obbligo internazionale di rendere punibili tutti i fatti di tortura.

A questo proposito forse la lacuna più grave della normativa riguarda proprio la assenza di ogni ipotesi incriminatrice per ciò che attiene alla componente psicologica della «tortura», che è invece una delle fattispecie del reato stesso, così come definito dall'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione.

In altre parole nell'ordinamento italiano non sono punibili quei fatti di tortura idonei a cagionare delle gravissime sofferenze psichiche, ove da tali fatti non derivino lesioni personali. Puntare una pistola alla tempia della persona sottoposta ad interrogatorio, inscenare una falsa fucilazione, sono fatti che possono provocare sofferenze psicologiche molto più devastanti delle sofferenze provocate da lesioni personali, e rientrano, pertanto, nel concetto di tortura. In ipotesi del genere si potrebbe fare ricorso, tutt'al più, alla norma incriminatrice della minaccia (articolo 612 del codice penale), la cui pena è assolutamente inadeguata.

Recentemente un tribunale militare del Belgio ha assolto due «parà» belgi, fotografati mentre tenevano un bambino somalo sospeso sopra un falò, osservando che dalla fotografia non si poteva desumere la prova che il bambino avesse riportato lesioni personali.

Di qui la necessità di prevedere una autonoma fattispecie incriminatrice, il reato di «tortura» appunto, per dare esecuzione agli obblighi nascenti dagli articoli 2 e 4 della Convenzione dell'ONU contro la tortura.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo che prevede l'introduzione nel codice penale del reato di tortura, attraverso l'introduzione di una norma *ad hoc*, l'articolo 580-bis.

Tale norma configura il reato così come definito nell'articolo 1 della Convenzione, cioè come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o psichiche, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su una qualsiasi forma di discriminazione». La pena prevista è la reclusione da tre a sei anni. La fattispecie incriminatrice non prevede come elemento

costitutivo del reato il fatto che la vittima abbia subito delle lesioni personali.

Le lesioni personali sono una conseguenza eventuale dei fatti di tortura e non rientrano negli elementi essenziali del reato. Ciò rende sempre punibili i fatti di tortura, anche nel caso in cui l'accertamento di lesioni personali non sia concretamente possibile.

Le lesioni personali o la morte della vittima entrano in gioco come aggravanti, sulla falsariga della normativa prevista dal secondo comma dell'articolo 572 per il reato di maltrattamenti. In tal caso sono previste le stesse pene edittali dettate dalla predetta norma sui maltrattamenti.

È il caso di precisare che, sebbene per semplicità lessicale la norma incriminatrice usi il termine «chiunque», è evidente dalla fattispecie che il reato di tortura è un reato proprio, così come previsto dalla Convenzione ONU, che può essere compiuto solo da agenti della funzione pubblica o da privati cittadini in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

La Convenzione dell'ONU esclude dal concetto di tortura le sofferenze ed il dolore risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate. Poichè nell'ordinamento penale italiano non esistono pene corporali e quindi non esistono sanzioni legittimamente inflitte che possano integrare gli estremi della tortura, il

problema è stato spostato alla questione dell'uso legittimo dei mezzi di coazione che, in talune ipotesi, può causare anche dolore o sofferenze forti ai soggetti passivi. In tale ipotesi è stata - opportunamente - prevista una causa speciale di non punibilità, sempre che l'azione offensiva sia limitata a quanto strettamente necessario per la realizzazione dello scopo.

I casi in cui il reato di «tortura» può in concreto configurarsi sono purtroppo svariati: è scontato il riferimento di attualità alle vicende di cui sono accusati alcuni soldati italiani che hanno partecipato alla missione internazionale in Somalia.

Lo scopo qui non è di processare i militari che oggi sono sotto accusa, dal momento che le leggi penali non hanno effetto retroattivo, ma di garantire che, se fatti simili dovessero verificarsi in futuro, essi saranno puniti adeguatamente ed in ogni circostanza.

È un atto dovuto nei confronti delle vittime, le quali difficilmente potranno rivolgersi ad un tribunale italiano per ottenere giustizia. È un atto dovuto nei confronti della comunità internazionale, che servirà a dare un segnale forte della reale volontà del nostro Paese di impedire che episodi del genere possano ripetersi in futuro. Le torture non sono tollerate in un Paese che si definisce civile nè in questa nè in nessuna altra circostanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 580-bis. - (*Tortura*). - Chiunque, con qualsiasi atto, infligga intenzionalmente ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o psichiche, al fine di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la pena della reclusione da quattro ad otto anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale gravissima, si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte, si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni.

Non rientrano nella fattispecie di reato di cui al presente articolo il dolore o le sofferenze causate dall'uso legittimo di mezzi di coazione, sempre che l'azione offensiva sia limitata a quanto strettamente necessario per la realizzazione dello scopo».

